

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ritiene che la Repubblica ellenica non abbia stabilito opportuni obblighi di conservazione, entro i termini prefissati, relativamente ai 239 Siti di Importanza Comunitaria che si trovano in territorio ellenico.

Inoltre, la Commissione europea ritiene che la Repubblica ellenica non abbia stabilito opportune misure di conservazione, entro i termini prefissati, relativamente ai 239 Siti di Importanza Comunitaria che si trova in territorio ellenico.

Per questi motivi, la Repubblica ellenica avrebbe violato gli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE nonché il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

(²) Decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2006, L 259, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria

(Causa C-856/19)

(2020/C 19/39)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Perrin e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (¹), nell'applicare, successivamente alla scadenza del periodo transitorio concesso fino al 31 dicembre 2017, un'accisa globale inferiore al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita delle sigarette immesse in consumo e nell'assoggettare 1 000 unità di sigarette a un'accisa inferiore a EUR 115, e

— condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, dal 1° gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo, salvo che l'accisa ammonti almeno a EUR 115. Dal momento che l'Ungheria percepisce un'accisa inferiore a EUR 115 per 1 000 unità di sigarette, tale Stato membro è soggetto all'obbligo di stabilire un'accisa equivalente o superiore al 60 % del prezzo medio ponderato.

Al fine di raggiungere tale entità dell'accisa, l'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/64/UE ha concesso all'Ungheria e ad altri sette Stati membri un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017. In forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE, entro la fine di tale periodo gli Stati membri avrebbero dovuto soddisfare le menzionate soglie dell'accisa.

Secondo la Commissione, l'Ungheria non ha soddisfatto entro la fine del periodo transitorio le soglie dell'accisa previste all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE e, dal 31 dicembre 2017, tale Stato membro continua ad applicare un'accisa di entità inferiore alle soglie previste in tale direttiva.

(¹) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).

**Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna, interveniente:
Repubblica francese**

(Causa C-569/17) (¹)

(2020/C 19/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 392 del 20.11.2017.

Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 14 agosto 2019 – Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Lotte Co. Ltd, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-580/18 P) (¹)

(2020/C 19/41)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.
